

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2021
396/2021/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2021, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1174^a riunione del 28 settembre 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (di seguito: decreto-legge Sostegni);
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/21);
- il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto 21 maggio 2021);
- il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (di seguito decreto-legge 99/21);
- la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 73/21 (di seguito: legge 106/21);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2021, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”, approvata con la deliberazione 67/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), approvato con deliberazione 554/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com (di seguito: deliberazione 349/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com), con particolare riferimento al suo Allegato A, recante “Disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato” (nel seguito “Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com”) e al suo Allegato D, recante “Testo integrato delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico” (nel seguito “Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com”);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 124/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 124/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);
- la deliberazione 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 279/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 279/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 21202 del 15 settembre 2021 (prot. Autorità 34459 del 15 settembre 2021);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20210026016 del 22 settembre 2021 (prot. Autorità 35152 del 22 settembre 2021) (di seguito: comunicazione 22 settembre 2021);
- la comunicazione della Sogin prot. 47040 del 24 settembre 2021 (prot. Autorità 35452 del 24 settembre 2021) (di seguito: comunicazione 24 settembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 99/21 prevede misure per il settore elettrico “*anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe*”; e che dette misure consistono nel trasferimento alla Cassa di 1,2 miliardi di euro per il contenimento degli adeguamenti tariffari del settore elettrico nel terzo trimestre

- 2021, risorse, tra l'altro, finanziate con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂;
- l'Autorità, con la deliberazione 278/2021/R/com, ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, della congiuntura e della forte crescita dei prezzi di emissione della CO₂ sui prezzi delle *commodities* energetiche e, di conseguenza, sulla spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica per gli utenti finali, tenuto conto delle disposizioni del decreto-legge 99/21, nonché delle migliorate previsioni di competenza del conto alimentato dall'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , per il terzo trimestre 2021 ha disposto di:
 - a. ridurre significativamente il livello dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} ;
 - b. prevedere che le risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 99/21 da trasferire alla Cassa siano destinate a coprire il mancato gettito derivante nel terzo trimestre 2021 da quanto previsto alla precedente lettera a.;
 - c. ridurre il livello dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SO5} per tener conto dei minori oneri relativi all'incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, a causa della riduzione di cui alla precedente lettera a., con effetto stimato pertanto nullo sul livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
 - d. annullare, transitoriamente, l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
 - con la medesima deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità ha invece proceduto ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} , in quanto gli oneri per la compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico), in capo al conto alimentato dal medesimo elemento A_{SRIM} (di seguito: conto AS), a partire dalla competenza 2021 sono previsti in significativo aumento rispetto a quelli degli anni precedenti;
 - la legge 106/21, di conversione del decreto-legge 73/21, che ha abrogato il decreto- legge 99/21, ha sostituito le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 di quest'ultimo con le misure sostanzialmente analoghe inserite all'articolo 5*bis* del decreto-legge 73/21;
 - con le deliberazioni 124/2021/R/eel e 279/2021/R/eel, l'Autorità ha dato inoltre immediata attuazione alle disposizioni urgenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge Sostegni e all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 73/21, definendo in maniera ridotta, tra l'altro, i valori della componente tariffaria A_{SO5} e della componente tariffaria A_{RIM} per le utenze di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT (di seguito: utenze BTAU), complessivamente per il periodo 1 aprile – 31 luglio 2021;
 - il decreto-legge Sostegni e il decreto-legge 73/21 prevedono che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema delle utenze BTAU, viene autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire

al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19, costituito presso la Cassa ai sensi della deliberazione 60/2020/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 22 settembre 2021, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2022;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti *A_{SOS}* e *A_{RIM}* fissate dall'Autorità con le deliberazioni 278/2021/R/com e 279/2021/R/eel;
- in relazione al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3), le previsioni della Cassa e del GSE evidenziano una lieve riduzione di fabbisogno degli oneri previsti di competenza dell'anno 2021, nonché una prima previsione di fabbisogno degli oneri di competenza 2022 in significativa diminuzione rispetto a quelli dell'anno precedente;
- detti miglioramenti sono essenzialmente dovuti al significativo incremento del PUN e dei prezzi *forward* dell'energia elettrica registrati nel corso delle ultime settimane;
- il miglioramento delle prospettive in relazione agli oneri in capo al conto A3 attenua e ritarda gli impatti negativi previsti sulla liquidità del medesimo conto derivanti dal livello ridotto della componente tariffaria *A_{SOS}* definito con la deliberazione 278/2021/R/com; e che detto livello ridotto risulta comunque non sostenibile nel medio termine in assenza di ulteriori interventi;
- anche alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria *A_{RIM}* risultano in potenziale sofferenza nel medio termine, e in particolare il conto AS, per le motivazioni già ricordate, nonché quello alimentato dall'elemento *A_{ARIM}*, a copertura del regime tariffario speciale per la società RFI, che risulta invece negativamente impattato dall'aumento del PUN;
- risultano inoltre in sofferenza alcuni conti di gestione di cui alla RTTG, impattati negativamente dall'aumento dei prezzi del gas;
- pertanto, Cassa e GSE prevedono che la liquidità complessiva dei conti di gestione si esaurisca verso la metà dell'anno 2022, diventando negativa nella seconda metà del medesimo anno.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha disposto di adeguare in aumento le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal 1 luglio 2021;
- in particolare, il comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 2,2880 centesimi di euro/smc;

- le previsioni aggiornate di Cassa e GSE confermano che detto aumento contribuisce, insieme alla prevista riduzione degli oneri in capo al conto RE/RET a seguito dell'adozione del decreto 21 maggio 2021, ad annullare entro il 2021 il deficit di competenza del medesimo conto;
- con la deliberazione 278/2021/R/com, l'Autorità aveva già disposto di adeguare in riduzione le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal prossimo 1 gennaio 2022;
- come già ricordato nella deliberazione 278/2021/R/com, il conto alimentato dalle componenti tariffarie GS/GST, a copertura degli oneri per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*), presenta una buona liquidità che consente di coprire gli oneri di competenza, anche se previsti in aumento per il 2021;
- ai sensi dell'articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
 - il corrispettivo CRV^{BL} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo CRV^{BL});
 - il corrispettivo CRV^{ST} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement gas* (di seguito: corrispettivo CRV^{ST});
- ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
 - CRV^{ST} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" di cui al TISG;
 - CRV^{BL} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11;
- i corrispettivi sopraccitati sono funzionali alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale;
- con la deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità ha previsto di ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a 1,000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2022;
- il livello dei corrispettivi sopraccitati, come già deliberati dall'Autorità (CRV^{ST} attualmente pari a 0,55 centesimi di euro/smc e 1 centesimo di euro/smc dal 1 gennaio 2022, CRV^{BL} pari a 0,02 centesimi di euro/smc) risulta largamente sottodimensionato alla luce dell'incremento del prezzo del gas all'ingrosso intervenuto negli ultimi mesi;
- non si rilevano altri elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- lo scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas che si era evidenziato in occasione del precedente aggiornamento tariffario si è ulteriormente aggravato nel corso di questi ultimi mesi;
- tali andamenti determinano impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale per il IV trimestre 2021;
- le tensioni registrate sui mercati delle *commodities* energetiche possono avere, in assenza di misure di contrasto, effetti molto negativi sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- il decreto-legge 130/21 prevede diverse misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e nel settore del gas naturale;
- in relazione al settore elettrico, il decreto-legge 130/21 prevede, tra l'altro:
 - un contributo di 1,2 miliardi di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di confermare per il IV trimestre 2021 quanto già disposto per il trimestre precedente in relazione agli oneri generali di sistema, con riferimento a tutte le tipologie di utenza;
 - un contributo di ulteriori 800 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, per annullare per il IV trimestre 2021 *“le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”*;
- in relazione al settore del gas naturale, il decreto-legge 130/21 prevede, tra l'altro, un contributo di 480 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di ridurre per il IV trimestre 2021 le aliquote relative agli oneri generali del settore gas;
- le risorse di cui al precedente alinea consentono di annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote delle componenti RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle componenti *UG₃* e *UG_{3T}*;
- con la deliberazione 401/2021/R/gas, l'Autorità ha annullato, per il IV trimestre 2021, le aliquote della componente *UG₃* e *UG_{3T}* per tutti gli utenti del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AI BONUS ELETTRICO E GAS

- con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha aggiornato il *bonus* elettrico e il *bonus* gas per l'anno 2021, indicando, nelle Tabelle 9, 10 e 11 allegate al medesimo provvedimento, i valori in vigore dal 1 gennaio 2021;
- le determinazioni della deliberazione 595/2020/R/com sono stati recepiti nella deliberazione 63/2021/R/com; e che, limitatamente al *bonus* per disagio fisico, i valori oggi in vigore sono quelli definiti dalla deliberazione 595/2020/R/com, recepiti dalla deliberazione 63/2021/R/com (*cfr* Tabella 1 dell'Appendice 2

- dell'Allegato D) e successivamente integrati dai valori definiti con la deliberazione 257/2021/R/com per i casi con potenza di 3,5 e di 4 kW;
- con la deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com, l'Autorità ha approvato le "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" vigenti dal 1 gennaio 2021 indicando, nell'Allegato A, le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico e, nell'Allegato D, le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico;
 - con riferimento alle modalità di corresponsione delle compensazioni, la deliberazione 63/2021/R/com dispone:
 - all'articolo 10, comma 1, dell'Allegato A che "*il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno*";
 - all'articolo 10, comma 2, dell'Allegato A che "*il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno*";
 - all'articolo 10, comma 3, dell'Allegato A che "*il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario)*";
 - all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato D che "*la compensazione è riconosciuta mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo.*";
 - l'articolo 3 del decreto-legge 130/21 prevede, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, un rafforzamento sia delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute sia della compensazione per la fornitura di gas naturale, disponendo che queste siano "*rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro*".

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 24 settembre 2021, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, l'aggiornamento del piano finanziario 2021, in cui si evidenzia l'esigenza di

ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 130/21:
 - annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT nonché per le utenze di cui al comma 2.2, lettera d), del medesimo TIT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - confermare, per il IV trimestre 2021, per tutte le utenze elettriche diverse da quelle di cui al precedente punto, le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} già stabilite dalla deliberazione 278/2021/R/com.

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 130/21, annullare per il IV trimestre 2021, per tutti gli utenti del settore gas, le aliquote delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST, modificando pertanto, in parte, quanto già disposto dal comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com;
- ridefinire, a partire dal 1 aprile 2022, il valore dei corrispettivi CRV^{BL} e CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a:
 - CRV^{BL} pari a 0,33 centesimi di euro/smc;
 - CRV^{ST} pari a 2 centesimi di euro/smc;
- confermare tutti i valori delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

IN RELAZIONE AI BONUS ELETTRICO E GAS

- al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 130/21, sia opportuno determinare compensazioni di spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale che siano aggiuntive, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, rispetto a quelle già determinate su base annua per il 2021 con deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modifica e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.);
- determinare gli ammontari delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente alinea sulla base di un calcolo che tenga conto, per ogni tipologia di *bonus* considerato, dell'incremento di spesa trimestrale lorda atteso tra il III e il IV trimestre 2021 da clienti finali domestici serviti in regime di maggior tutela e, nel caso del *bonus* gas per riscaldamento, della quota di consumi mediamente registrata tra ottobre e dicembre in ciascuna zona climatica, nonché della

opportunità di rendere facilmente calcolabili le aliquote pro-quota giorno su un periodo di 92 giorni;

- prevedere che le modalità di corresponsione delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente alinea siano definite in modo tale da rispecchiare quelle già fissate dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 10.1, 10.2, 10.3 dell'Allegato A e 5.1 dell'Allegato D, fatta eccezione per quanto previsto al punto successivo;
- prevedere che, nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo sia riconosciuto ai clienti domestici indiretti con fornitura gas attiva e agevolabile almeno un giorno nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dal decreto-legge 130/21, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 9,371 milioni di euro entro il 29 ottobre 2021;
 - 14,371 milioni di euro entro il 30 novembre 2021;
 - 19,371 milioni di euro entro il 31 dicembre 2021a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 0,629 milioni di euro entro il 29 ottobre 2021;
 - 0,629 milioni di euro entro il 30 novembre 2021;
 - 0,629 milioni di euro entro il 31 dicembre 2021a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

- elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 278/2021/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021 sono:
- 21,08% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - 0,00% di A_{RIM} sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - 28,06% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - 4,18 % di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - 6,07% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - 0,00% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - 4,57% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - 31,31% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - 4,73% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.

- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato.
- 2.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui al comma 2.4 della deliberazione 349/2020/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2022.
- 2.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021, di cui al comma 2.5 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2021.
- 2.6 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, di cui al comma 2.6 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato.

Articolo 3

Compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio

- 3.1 In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 130/21, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021, vengono introdotti *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni:
- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.;
 - e riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 3 dell'Appendice 1 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i..
- 3.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), di cui al comma precedente, sono indicati nelle Tabelle 9, 10 e 11, allegate al presente provvedimento.
- 3.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.:
- nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI}{92} * gg$$

- dove *gg* sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa;
- nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto ai clienti domestici indiretti, con fornitura gas attiva e agevolabile almeno un giorno nel periodo intercorrente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario).
- 3.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione.

Articolo 4

Aggiornamenti con efficacia dal 1 aprile 2022 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 4.1 A decorrere dal 1 aprile 2022, il valore del corrispettivo CRV^{BL} è fissato a 0,3300 centesimi di euro/smc.
- 4.2 A decorrere dal 1 aprile 2022, il valore del corrispettivo CRV^{ST} è fissato a 2,0000 centesimi di euro/smc.

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 5.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 9,371 milioni di euro entro il 29 ottobre 2021;
 - 14,371 milioni di euro entro il 30 novembre 2021;
 - 19,371 milioni di euro entro il 31 dicembre 2021
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 5.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 0,629 milioni di euro entro il 29 ottobre 2021;
 - 0,629 milioni di euro entro il 30 novembre 2021;
 - 0,629 milioni di euro entro il 31 dicembre 2021
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 130/21 da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

- 6.2 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 130/21 da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 4,56% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - per 82,92% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - per 3,47% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - per 0,93% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - per 1,40% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - per 0,00% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - per 0,71% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - per 5,25% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 0,76% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 6.3 Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 130/21 da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 3,22% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
 - per 86,97% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;
 - per 3,63% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
 - per 2,02% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;
 - per 3,85% al Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, di cui al comma 74.1, lettera g), della RTDG;
 - per 0,21% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
 - per 0,10% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.

- 6.4 Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 130/21 da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto, sono destinate:
- per 54,05% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 45,95% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.
- 6.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini